



BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Anno 2025

Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 10 febbraio 2025

Rifinanziato con deliberazione della Giunta camerale n. 107 del 29 luglio 2025

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito indicata Camera, al fine di rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, intende promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici supportandole nell'acquisizione di servizi destinati allo sviluppo del commercio internazionale.

Articolo 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta ad € 200.000,00.

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE¹ della Commissione europea, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno,
- c) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola, alla data del 31.12.2024, con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- e) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).



g) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135) ².

h) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;

i) aver compilato il questionario sulla sicurezza informatica "PID Cyber Check" disponibile sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it (Gli strumenti di assessment per le imprese – "Assessment Checkup Sicurezza IT per le imprese");

l) essere iscritte alla piattaforma informatica del Progetto SEI (Sostegno all'export delle imprese italiane) al sito www.sostegnoexport.it.

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. **Per i soli requisiti di cui alla lett. c), lett. d), lett. f), lett. i), lett. l)** potrà tuttavia essere concesso un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di partecipazione inviate da imprese che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Qualora l'integrazione/regolarizzazione avvenisse oltre i 10 giorni lavorativi la pratica sarà respinta. Resta comunque valida la possibilità di presentare una nuova domanda.

Articolo 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà pari al **70%** delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5, per un importo unitario massimo pari ad **euro 2.500,00**, oltre l'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità e l'eventuale incremento premiante di seguito riportato

Sarà previsto un incremento premiante del 10% del contributo (fino ad un massimo di **€ 250,00**) in caso di:

- Impresa con bilancio di sostenibilità redatto ai sensi del DLGS 125/24
- Impresa in possesso della certificazione di genere (UNI/PdR 125:2022)
- Impresa femminile³
- Impresa sociale iscritta nella sezione apposita del registro imprese

² Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Si intende per imprese femminili le imprese a gestione prevalentemente femminile, ovvero, come previsto dal DM 30 settembre 2021 (GU 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1:

- le ditte individuali, dove la titolare è una donna;
- le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
- le società di capitali, dove almeno i 2/3 delle quote sono detenute da donne e l'organo di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3



- Società benefit

Le casistiche di cui sopra non sono cumulabili, pertanto il contributo massimo aggiuntivo non potrà essere superiore ad € 250,00.

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di **€ 250,00** aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota massima, ma comunque nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. Per beneficiare di tale premialità, è però necessario che l'impresa sia già in possesso del rating di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando; la premialità non può essere concessa qualora il rating sia acquisito dopo la presentazione della domanda di partecipazione, anche se l'iter di richiesta del rating ha avuto inizio prima della trasmissione dell'istanza. Per l'assegnazione di tale premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma al momento dell'invio telematico.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresentino almeno il 10% del valore del contributo massimo previsto dal bando.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Ai fini dell'effettivo pagamento dei contributi di valore superiore ad € 5.000,00 la Camera è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973. Nel caso di irregolarità da parte del beneficiario, il relativo contributo assegnato non potrà essere liquidato in quanto sarà versato direttamente all'Agenzia delle Entrate per il debito comunicato dall'Agenzia stessa.

La certificazione fiscale relativa al contributo ricevuto verrà inviata all'impresa il mese di marzo dell'anno successivo a quello della liquidazione.

La Camera di commercio si riserva la facoltà:

- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili come meglio specificato al successivo art. 8.



Articolo 5 - SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti di acquisto fiscalmente validi intestati all'impresa richiedente il contributo e debitamente quietanzati e/o corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Le attività rendicontate devono essere state **realizzate nell'anno 2025** (salvo quanto disposto per la partecipazione a fiere) e comunque concluse al momento della presentazione della domanda.

Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente dall'impresa richiedente il contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda.

L'investimento minimo ammissibile a contributo, per qualunque impresa richiedente il contributo, deve essere pari **€ 1.000,00** (al netto di IVA).

Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda non possono essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.

Sono ammissibili spese per:

- 1) Realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale destinati esclusivamente all'inserimento o consolidamento sui mercati esteri, quali: analisi e ricerche di mercato; predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione ad eventi/progetti, per finalizzare i contatti di affari.

Documentazione a comprova: relazione del fornitore che indichi il periodo di svolgimento del servizio e descriva in breve quanto realizzato, indicazione di siti web da cui risulta in modo evidente il periodo di svolgimento.

- 2) Potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, digitali e non, destinati esclusivamente all'inserimento o consolidamento mercati esteri, quali: utilizzo e posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali, realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua straniera.

Non è ammissibile la mera traduzione di materiali cartacei o digitali, compresa la traduzione del sito internet in lingua straniera.

Documentazione a comprova: link del sito, screenshot della campagna.

- 3) Ottenimento o rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri per sfruttare determinati canali commerciali (es. Halal, Kosher, GDO).

Documentazione a comprova: copia della certificazione o del rinnovo.



- 4) Servizi di assistenza specialistica (consulenza) per la protezione del marchio/brevetto dell'impresa all'estero.

Documentazione a comprova: atto di registrazione del marchio internazionale, copia del deposito del brevetto in uno o più Paesi esteri.

- 5) Servizi di assistenza specialistica (consulenza) in ambito legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all'estero. Sono esclusi i servizi di assistenza specialistica ordinaria e generale.

Documentazione a comprova: relazione del fornitore che indichi il periodo di svolgimento del servizio e descriva in breve quanto realizzato ai fini dell'attività di internazionalizzazione.

- 6) Utilizzo in impresa di Temporary Export Manager (TEM) al fine di sviluppare le competenze del personale aziendale.

Documentazione a comprova: relazione del fornitore che indichi il periodo di svolgimento del servizio e descriva in breve quanto realizzato ai fini dell'affiancamento al personale.

- 7) Partecipazione, fisica o virtuale, a incontri d'affari, missioni commerciali e BtoB, tra operatori nazionali e buyers internazionali, svolti Italia, Paesi UE e extra Ue.

Sono ammissibili le spese per: quota di partecipazione/iscrizione, servizi di consulenza e strumentali (quali ad es. interpretariato, servizio hostess, ecc.), trasporto dei campioni (esclusi gli importi per lo sdoganamento).

Documentazione a comprova: attestato di partecipazione; dichiarazione del soggetto organizzatore circa la partecipazione; link del sito alla pagina dei partecipanti.

- 8) Predisposizione/allestimento di spazi espositivi (showroom) in presenza fisica, in Italia o all'estero, finalizzati a facilitare l'accesso o il radicamento sui mercati esteri (non sono ammessi presso la propria sede).

Documentazione a comprova: contratto o altri documenti commerciali in cui si evidenzino lo spazio noleggiato e il periodo.

- 9) Partecipazione, fisica o virtuale, a fiere, svoltesi in Paesi UE ed extra UE, e partecipazione a fiere internazionali svoltesi Italia, purchè siano inserite nel [Calendario Fieristico Nazionale](#) pubblicato dalla Conferenza Stato Regioni.

E' ammissibile anche la partecipazione a fiere svoltesi nel periodo dal 1 al 31 dicembre 2024, alle condizioni sotto indicate.

Sono ammissibili le spese per: la quota di partecipazione/iscrizione, servizi di consulenza e strumentali (quali ad es. allestimento, interpretariato, servizio di hostess, ecc.), le spese per il trasporto dei campioni (esclusi gli importi per lo sdoganamento).

Documentazione a comprova: attestato di partecipazione, dichiarazione dell'ente fieristico inerente la partecipazione.

Sono ammissibili solo ed esclusivamente **le spese sostenute (fatturate e pagate) a partire dall'1° gennaio 2025 fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione.**

Per quanto riguarda la **partecipazione a fiere**, sono inoltre ammissibili:

- **Per le fiere svolte nel 2025:** le spese di iscrizione alla fiera sostenute nell'anno 2024 in qualità di acconto o saldo, servizi di consulenza e strumentali (quali ad es. allestimento, interpretariato, servizio



di hostess, ecc.) purchè la fiera si sia effettivamente svolta e il soggetto vi abbia effettivamente partecipato.

- **Per le fiere svolte nel periodo dal 1 al 31 dicembre 2024:** le spese sostenute nell'anno 2024.

Fanno fede la data di emissione del documento di acquisto fiscalmente valido e la data del pagamento.

Si precisa inoltre che sono ammissibili:

- Le spese di manodopera e/o installazione fino ad un massimo del 10% del valore del bene/servizio da installare.
- Le spese per canoni, licenze e spese assimilabili, sono ammissibili solo se riferite al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025; pertanto, le spese sostenute per periodi diversi da quello indicato non saranno considerate ai fini della determinazione del contributo.

Dai documenti di acquisto fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana. In caso di fatture redatte in lingua straniera l'ufficio potrà chiedere all'impresa richiedente una traduzione giurata.

Articolo 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

- produzione di campionature;
- spese per l'acquisto di beni usati o noleggiati;
- spese per il trasporto dei beni acquistati;
- spese per opere murarie o impiantistiche;
- spese di progettazione;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi e beni di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc)
- imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali, diritti, bolli, siae, dazi doganali o qualsivoglia tipologia di spesa obbligatoria per legge.



Articolo 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio TELEMATICO dal sito web⁴ www.registroimprese.it a partire **dalle ore 11,00 del 24 febbraio 2025 sino alle ore 23.59 del 21 novembre 2025** salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse (per l'invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di web telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo www.registroimprese.it)

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione e l'allegato A;
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale in corso di validità del titolare/legale rappresentante (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda)
- trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- inviata nei termini di apertura del bando, come sopra indicate.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione ".p7m". Gli allegati alla pratica possono essere un massimo di 32 e non devono superare il limite complessivo di 20Mb. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 7Mb.

La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:

- A. **Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- C. **Allegato A** (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute) e **documentazione a comprova delle attività realizzate come descritto all'art. 5**;
- D. **Copia dei documenti di acquisto fiscalmente validi** intestati al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzati e/o accompagnati da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi pagamenti in contanti⁵. Da tali documenti si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.
- E. **Eventuale delega alla trasmissione/gestione della pratica** sottoscritta digitalmente dal soggetto delegante nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari).
- F. **Copia del bilancio di sostenibilità e/o della certificazione di genere**. Nel caso di **bilancio sulla sostenibilità** è possibile indicare il link da cui è possibile scaricarlo. Questi documenti sono da allegare solo in caso di richiesta dell'incremento premiante del 10% del contributo;

⁴ L'invio telematico delle domande di contributo deve avvenire **esclusivamente** tramite l'apposito sito web www.registroimprese.it, **previa registrazione al servizio Sportello Pratiche** (per registrarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS). Dalla pagina iniziale del sito, scegliere "Sportello Pratiche", poi "Altri Adempimenti Camerali" quindi - in corrispondenza del servizio "Contributi alle imprese" - selezionare "entra", se già utenti, o "registrati", se nuovo utente. La registrazione è gratuita. Il manuale con la procedura per l'invio delle pratiche è disponibile sul sito nella sezione del bando.

⁵ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc.. intestato al soggetto richiedente il contributo) Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.



G. **Eventuale documentazione** attestante la situazione fiscale per cui **l’IVA rappresenta un costo** per l’impresa richiedente.

L’avvenuta compilazione del questionario sulla sicurezza informatica “PID Cyber Check” disponibile sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it, sarà verificata d’ufficio. La compilazione sarà ritenuta valida solo se avvenuta a partire dal 1° gennaio 2025.

È ammessa per ciascuna impresa **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L’eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Articolo 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 45 giorni dallo stesso, con l’adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione e liquidazione o di rigetto.

A seguito dell’avvio del procedimento l’impresa riceverà comunicazione all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione con le indicazioni utili al monitoraggio dello stato di istruttoria della propria pratica sul sito della Camera di commercio.

È prevista una procedura a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione fino a chiusura del bando, che costituiranno una lista d’attesa. In ogni caso, l’avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di “esaurimento delle risorse” non costituirà titolo all’istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d’attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell’ipotesi in cui si rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, rifinanziamento, ecc.

L’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all’art.7;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3;



- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all' art. 5;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.

La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate all'art. 7. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art.3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art.3, la documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, F di cui all'art.7 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati comporterà l'adozione del provvedimento negativo.

Le integrazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi perentori dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le osservazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, all'indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;



- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

I soggetti beneficiari sono altresì invitati a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Articolo 10 - DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" in materia di aiuti di stato.
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 14 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 10.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **"Rinuncia contributo bando internazionalizzazione 2025"**.

Articolo 11 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti n.2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023), n.3118/2024 (GUUE L/2024/13.12.2024), e n.717/2014.



In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni, come da visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 12 - CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

Articolo 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati.

Le norme introdotte dal DL 345/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

Articolo 14- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marina Paino funzionario del Servizio

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Promozione e Sviluppo economico della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno presso cui è possibile prendere visione degli atti.

Articolo 15 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Servizio di promozione e Sviluppo economico

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

Articolo 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando;

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: www.lg.camcom.it



Articolo 17 - TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all’indirizzo www.lg.camcom.it.